

Lodevole  
Consiglio Comunale  
6850 **Mendrisio**

Mendrisio, 14 ottobre 2009

**MOZIONE**  
**"Ricostituiamo il Parco di Villa Argentina"**

Signor Presidente,  
Colleghe e Colleghi di Consiglio Comunale

**premessato che:**

- 2'870 persone residenti nel Comune di Mendrisio hanno sottoscritto la petizione "Un magnifico parco per il magnifico Borgo", tramite la quale si chiede al Municipio di Mendrisio di istituire una zona di pianificazione volta ad impedire l'edificazione del fondo no. 3043, di elaborare una variante di Piano Regolatore per inserire questo terreno in una zona di svago e, nei tempi e nei modi più opportuni, di acquistarlo per metterlo a disposizione della cittadinanza quale area pregiata di svago, unitamente al resto del Parco di Villa Argentina, già di proprietà pubblica;

**ritenuto che:**

- giusta l'art. 2 della Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LaLPT):  
"La pianificazione del territorio promuove e assicura un'utilizzazione funzionale e misurata del suolo e un ordinato insediamento del territorio e coordina le attività d'incidenza territoriale" e che "essa è in particolare intesa a:  
a. proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; ...

*Com. Dic. Ambient. e Territor.  
Municipal*

*Seduta C.C. Deputata  
Commissione ad hoc  
-1-  
16.11.2009*

- c. contribuire a promuovere la vita sociale, economica e culturale del Cantone e a decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
- d. contribuire alla promozione dell'identità cantonale" (...);
- giusta l'art. 7 della LaLPT "il Cantone e i Comuni possono acquisire terreni da destinare ad uso pubblico, ad un demanio di aree fabbricabili, a zone di riserva, di protezione ambientale, naturalistica, paesaggistica, ricreativa, agricola o forestale";
  - giusta l'art. 25 LaLPT "il piano regolatore è inteso in particolare a:
    - a. organizzare razionalmente il territorio e lo sviluppo armonioso del Comune, in modo che il suolo sia utilizzato con misura;
    - b. realizzare gli obiettivi e i principi pianificatori degli articoli 1 e 3 della legge federale, come pure gli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore cantonale;
    - c. predisporre le basi per una razionale urbanizzazione, un'utilizzazione appropriata delle fonti di approvvigionamento e una corretta protezione ambientale";
  - giusta l'art. 41 della LaLPT "1Il piano regolatore è sottoposto a verifica, di regola, ogni dieci anni. 2Esso può essere modificato o integrato in ogni tempo se l'interesse pubblico lo esige, con la procedura prevista per l'adozione (...);
  - giusta gli articoli 42 e 61 della Legge organica comunale (LOC) "(...) il Consiglio comunale esercita gli attributi dell'assemblea (art. 13) (...)" e "(...) gli oggetti di cui alle lett. d ["adotta e modifica il piano regolatore"] ... dell'art. 13 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio (...);
  - giusta l'art. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali (LPBC) "Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni";
  - giusta l'art. 20 della LPBC "1La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali.
    - 2Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2). (...)
    - 3Il Consiglio di Stato decide in sede d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d'interesse cantonale" (...)."

- giusta l'art. 32 LPBC "1Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d'interesse pubblico.  
2Essi possono inoltre ricorrere all'espropriazione di fondi sia per assicurare l'utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato.  
3Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone.  
4La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione";

### considerato che:

- il Dipartimento dell'ambiente con risoluzione 12 agosto 1985, "considerato che la villa Argentina di Mendrisio, realizzata attorno al 1872, seguendo la tradizione palladiana e talune caratteristiche delle costruzioni coloniali, dall'architetto Antonio Croci di Mendrisio, e il parco circostante, raro esempio integro di spazio disegnato dell'ottocento nel Mendrisiotto, costituiscono una testimonianza storica e artistica meritevole di protezione", decise di inserire nella lista dei **monumenti storici e artistici del Cantone Ticino "Villa Argentina (...) con i subalterni e il parco annesso, nella sua totalità"** (cfr. risoluzione DA del 12.8.1985), costituenti la particella no. 1166;
- nel 1989, senza che vi fosse una motivazione culturale, artistica o paesaggistica, ma unicamente in seguito alle "transazioni immobiliari" (cfr. risoluzione DA del 18.12.1989) avvenute e allo scorporo di 18'280 mq del parco di Villa Argentina dalla particella no. 1166 (andati a costituire la particella no. 3043), il Dipartimento del territorio decise di liberare nella sua totalità i 18'280 mq di proprietà privata dal vincolo di monumento storico e artistico;
- "di fronte alla povertà di contenuti del nuovo verde urbano diventa quindi importantissimo il mantenimento dei valori e dei significati contenuti in un giardino storico quale sicuramente è il parco di Villa Argentina con le sue adiacenze" (arch. Niccardo Righetti, "Parco di Villa Argentina e del Ricovero Torriani - Relazione sulla proposta di massima per la sistemazione esterna", ottobre 1993, p. 3);

- salvaguardare il nostro patrimonio d'arte e di natura significa tutelare le nostre radici e dare un fondamento al nostro futuro: è un compito civile e un obbligo morale nei confronti delle generazioni che seguiranno consegnare loro questo bene culturale unico costituito da Villa Argentina e dal suo parco nella sua originale estensione;
- in tutta Europa assistiamo da tempo alla rinnovata valorizzazione di parchi e giardini storici per restituire ai cittadini aree di svago pregiate e per tutelare creazioni artistiche di valore e turisticamente importanti. L'area dei laghi in cui viviamo è conosciuta internazionalmente anche per ville e parchi storici protetti, ne sono esempio tra i molti villa del Balbianello sul Lario, Villa Taranto coi suoi giardini botanici a Verbania, Parco Ciani a Lugano.

Inoltre nelle metropoli e città, in particolare europee, si diffonde sempre più un movimento di rinnovamento urbano, architettonico e pianificatorio inteso a favorire una maggiore qualità di vita tramite la diminuzione del traffico e dell'inquinamento, il potenziamento dei mezzi pubblici, la riconversione di aree dismesse e l'estensione delle aree verdi.

Infine, se Mendrisio vuole essere veramente una Cittàslow non può rinunciare a ricostituire un Parco, così come fu concepito e realizzato dall'arch. Antonio Croci e dalla famiglia Bernasconi, poiché, come scrive lo storico Grimal: "se ci si vuole interrogare sul piacere che ce ne viene, ci si accorgerà che i giardini giocano, nella nostra vita, un ruolo insostituibile, al punto che non esiste in effetti nel mondo nessuna civiltà che non abbia provato il bisogno di avere i suoi giardini. Non sono infatti proprio i giardini destinati a soddisfare quella parte del nostro essere che salvaguarda in sé le esigenze e i ritmi fondamentali della vita ? La materia che loro è propria - la luce, le acque, le piante - risveglia degli accordi profondi nell'animo umano";

### **ricordato che:**

il Municipio di Mendrisio, rispondendo in data 9 ottobre 2009 all'interrogazione del 5 giugno 2009 circa il futuro del Parco di Villa Argentina ha precisato che:

- la parziale demolizione del muro protetto all'interno del mappale 3043 RFD di Mendrisio non è stato oggetto di autorizzazione edilizia;

- contemporaneamente alla presentazione della domanda di costruzione, avvenuta nel corso del 2008, sono state posate le modine.

La pubblicazione della domanda di costruzione presentata nella forma della procedura ordinaria, è stata sospesa dagli istanti ;

- il Municipio, prima della sospensione dell'incarto da parte degli istanti, in applicazione dell'art. 7 pto. 1.4 NAPPVA si era attivato per la costituzione di una commissione di esperti;
- l'istituzione di una zona di pianificazione, la cui competenza spetta al Consiglio di Stato su proposta del Comune, non è stata ancora presa in considerazione, in quanto il comparto è per il momento regolamentato da una base pianificatoria consolidata, ovvero il Piano Particolareggiato di Villa Argentina;
- l'opportunità di istituire una zona di pianificazione e quindi di promuovere una variante che assegni il comparto A di Villa Argentina a "zona di svago", così come auspicato dalla petizione popolare è al vaglio del Municipio;
- a tal riguardo è stata fatta peritare la proprietà di cui al mappale no. 3043 per poter dare un valore all'ipotesi di un possibile esproprio della stessa da parte del Comune.  
La perizia indica un valore della proprietà compresa fra 5.5 e 8.5 mio di CHF.

#### **precisato che:**

- contrariamente a quanto asserito dal Municipio di Mendrisio nella sua risposta all'interrogazione del 5 giugno 2009, l'art. 60 LALPT prevede che: "la zona di pianificazione è stabilita e adottata, nell'ambito delle relative competenze pianificatorie, dal **Municipio** sentito il Dipartimento oppure dal Consiglio di Stato sentiti i Municipi interessati";

- la **zona di pianificazione**, che si compone di una rappresentazione grafica che ne delimita il comprensorio e di una descrizione che ne specifica le finalità, gli effetti e la durata (art. 59 LALPT) è la prima, in ordine di tempo, delle misure di salvaguardia della pianificazione (art. 57 lett a LALPT);
- date le circostanze, appare giustificato, a salvaguardia dei preminenti interessi pubblici di natura urbanistica e finanziaria, procedere con urgenza all'adozione da parte del Municipio della zona di pianificazione ai sensi degli art. 57-62 LALPT;
- in attesa dell'adozione di una zona di pianificazione il Municipio può/deve dare avvio immediato a uno studio pianificatorio, per potersi avvalere, se del caso, della facoltà prevista dall'art. 65 LALPT, di sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione apparisse in contrasto con lo studio pianificatorio in atto.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge organica comunale (art. 67) e dal Regolamento Comunale, chiedono con la presente mozione che:

Previa istituzione di una zona di pianificazione, rispettivamente l'avvio di uno studio pianificatorio, sia elaborata una variante del Piano regolatore nel rispetto formale della procedura prevista dalla LALPT e dei principi applicabili alla pianificazione del territorio, da sottoporre per adozione al Consiglio comunale, per inserire il fondo mappale **3043 RFD** di **Mendrisio** in zona AP-EP attrezzature ed edifici pubblici con vincolo di zona verde-svago, per metterlo a disposizione della cittadinanza quale area pregiata unitamente al resto del Parco di Villa Argentina già di proprietà pubblica.

Con distinti saluti.

**Rossano Bervini**  
capogruppo insieme a Sinistra

**Samuele Cavadini**  
capogruppo PLR

**Claudia Crivelli Barella**  
per i Verdi

**Massimiliano Robbiani**  
capogruppo Lega UDC e Indipendenti

**Marco Romano**  
capogruppo PPD e GG

Allegato: intervento M. Borradori, "Giardini e parchi storici: un patrimonio da conoscere e da proteggere", 8.10.09

## Conferenza stampa

### Giardini e parchi storici: un patrimonio da conoscere e da proteggere

Bellinzona, 8 ottobre 2009

---

Al Dipartimento del territorio è subito parso opportuno inserire questo particolare momento – la consegna ufficiale da parte dell'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) alle amministrazioni cantonali e comunali dell'Inventario dei giardini storici del Canton Ticino – nell'ampio programma delle manifestazioni che segnano il centenario della Legge sulla protezione dei monumenti storici (*breve riepilogo, lancio Convegno*).

Cento anni or sono la protezione di giardini, parchi e spazi verdi non era certo una priorità e, anzi, non era neppure considerata opportuna. Si riteneva che gli spazi verdi attorno ai monumenti non fossero degni di essere tutelati: erano interessanti solo in quanto luogo di svago e ricreazione.

Oggi questa concezione è mutata. Siamo consapevoli che la qualità di vita di molti nostri insediamenti passa anche attraverso la conservazione di spazi verdi e di aree pubbliche e private: luoghi di aggregazione, di riposo e di svago. Il Piano Direttore segnala, infatti, l'importanza di queste componenti naturali del nostro paesaggio urbano e periurbano.

L'inventario promosso dall'ICOMOS mette quindi l'accento su una componente particolare: giardini, parchi, viali e spazi verdi pubblici e privati costruiti e voluti dall'uomo, significativi dal punto di vista storico e monumentale, nonché frutto di precise necessità funzionali e simboliche.

Oggi questo patrimonio monumentale e culturale è considerato alla stregua di qualsiasi altro edificio o manufatto significativo dal punto di vista culturale. I giardini storici sono beni culturali rilevanti non solo per i loro contenuti (le essenze vegetali, i viali, le fontane, gli specchi d'acqua, le statue), ma anche per la loro rilevanza urbanistica, architettonica e storica. Emblematico in tal senso, nel nostro Cantone, lo splendido parco ottocentesco di casa Camuzzi a Montagnola, frequentato da Hermann Hesse, che lo descrive nei suoi romanzi e lo disegna nei suoi acquarelli.